

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2001314** Data: **29.01.2014**

Oggetto: **Pagamenti tramite POS**

PAGAMENTI TRAMITE POS

Gentile Associato,

con l'art. 15 commi 4 e 5 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221/2012) il legislatore, con l'intento di ridurre l'uso del contante, ha previsto, **a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'obbligo** in capo ai soggetti esercenti l'attività di **vendita di prodotti** e di **prestazioni di servizi, anche professionali**, di accettare pagamenti **anche tramite carte di debito**. In ogni caso sono fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio.

Il decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 contenente le disposizioni applicative è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27/01/2014. Nel dettaglio, il citato decreto, emanato dal Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, attua le disposizioni dell'art. 15 del D.L. n. 179/2012 ed **entrerà in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione** in Gazzetta Ufficiale, ossia il **prossimo 28 marzo**.

Il decreto in questione stabilisce che l'**obbligo** di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito di cui all'art. 15, comma 4, del D.L. n. 179/2012, si applica a **tutti i pagamenti di importo superiore a 30,00 euro**, disposti a favore di soggetti, rientranti nella definizione di "**esercente**" (beneficiario, **impresa o professionista**, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici), per l'**acquisto di prodotti** o la **prestazione di servizi**.

In sede di **prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014**, poi, l'**obbligo** di accettazione di pagamenti elettronici varrà **solo** per le attività commerciali o professionali che abbiano un **fatturato**, nell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento, **superiore a 200.000,00 euro**.

Un ulteriore decreto, che dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del 24/01/2014, potrà individuare nuove soglie e nuovi limiti di fatturato rispetto a quelli già fissati, oltre a disporre l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

Con riferimento alle definizioni, il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, oltre a quella, già citata, di "esercente", chiarisce che:

- per "**carta di debito**", s'intende lo strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della stessa carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale;
- il "**circuito**" è la piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento;

- “**consumatore o utente**” è la persona fisica che, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005, agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “**terminale evoluto di accettazione multipla**” è il terminale POS che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

In sintesi, quindi, **dal 28 marzo 2014 diventa operativo l’obbligo di accettare pagamenti con POS per acquisti da parte di privati di prodotti e servizi di importo superiore a 30,00 euro. Sino al 30 giugno 2014, quest’obbligo opera limitatamente ai pagamenti da effettuarsi nei confronti di imprese e professionisti con fatturato oltre i 200.000,00 euro.**

Si evidenzia che, ad oggi, non è espressamente prevista una specifica sanzione, per cui non sono chiare le conseguenze ipotizzabili in capo al professionista che, dopo l’intervenuta operatività dell’obbligo, ometta di munirsi di POS.

Si ricorda, infine, che sono già in discussione proposte di slittamento dell’obbligo in oggetto.

Distinti saluti

Per AGISCO
Studio Bondavalli